

QUESITI FONDO NUOVO CREDITO SEZIONE ORDINARIA: AGGIORNAMENTO AL 04/04/2024

Con risposte.

1. Secondo quanto previsto dal testo normativo, i soggetti beneficiari destinatari finali della misura devono risultare attivi al momento della presentazione della domanda di accesso alla misura. Si chiede una specifica in merito alla necessità o meno per le imprese richiedenti di essere iscritte presso il registro delle imprese. Si ipotizza il caso di una ditta attiva e iscritta alla CCIAA con numero REA ma non iscritta al registro imprese: è ammissibile?

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, nel rispetto della normativa vigente, il beneficiario non deve obbligatoriamente risultare iscritto al Registro Imprese, ma, in linea con la definizione d'impresa riportata all'art. 1 dell'Allegato 1 al Reg. UE n. 2014/651 deve esercitare un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

2. Secondo quanto previsto dal testo normativo, sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si chiede se siano ammissibile, invece, le imprese che svolgono attività di supporto all'agricoltura (ATECO: A01.6), caccia (ATECO: A01.7) e silvicoltura (ATECO: A02).

Le imprese che svolgono attività di supporto all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura sono ammissibili nella misura in cui rispettano i principi di cui al Reg. UE n. 2023/2831, art. 1, paragrafo 1 (a,b,c,d) o del Reg. UE n. 2014/651 (versione consolidata in vigore dal 01/07/2023), art. 1, paragrafo 3 (b,c), in funzione del Regime di Aiuti da applicare; per quanto concerne le imprese che svolgono attività di supporto alla pesca e all'acquacoltura, vige il principio precedentemente espresso per il Reg. UE n. 202/2831, mentre per il Reg. UE n. 2014/651 occorre rispettare il principio di cui all'art. 1, paragrafo 3(a), il quale però non effettua alcuna specifica in merito alla produzione primaria/trasformazione/commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3. Si presenta l'ipotesi di uno studio associato di commercialisti che chiede di poter accedere al contributo a valere sul Fondo Nuovo Credito-Sezione Ordinaria. Lo studio risulta nell'elenco dedicato agli studi associati dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, ma non presenta né la data di iscrizione né il numero di iscrizione all'Ordine perché, di fatto, sono iscritti solo i singoli associati. Si chiede se sia possibile accogliere la domanda dello studio associato oppure se la possibilità di accesso al contributo sia riservata solo ai singoli professionisti.

La scheda tecnica del FNC-ORD prevede che i lavoratori autonomi debbano essere dotati di partita IVA individuale, pertanto come beneficiari possono risultare solo i singoli professionisti.

4. Si presenta l'ipotesi di una società iscritta alla CCIAA in forma di rete dotata di soggettività giuridica che chiede di poter accedere al contributo a valere sul Fondo Nuovo Credito-Sezione Ordinaria. Si chiede se sia possibile accogliere la domanda della rete.

Tale domanda è accoglibile nel rispetto dell'impiego del finanziamento sottostante esclusivamente per l'attività d'impresa della società in forma di rete e non dell'attività d'impresa di uno o più dei suoi componenti.

5. Con riferimento alla Misura SEZIONE “ORDINARIA” DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER LE IMPRESE (FNC-ORD), in merito alla cumulabilità (sotto Regime di Aiuto di Stato) è riportato quanto segue: L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 1 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» alle imprese. **Nel caso in cui lo Strumento Finanziario non prevedesse la riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia, in alternativa al regime “de minimis”, è possibile concedere l’agevolazione nel rispetto dei principi di cui all’art. 17 o 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. “GBER”).** L’agevolazione connessa alla riassicurazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo di «de minimis», purchè la somma delle altre agevolazioni e **dell’importo nominale del finanziamento** sottostante di cui al FNC-ORD non superi il 100% del costo dell’investimento. Al fine di garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Nel caso specifico della Misura che, con il finanziamento copre il 100% dell’investimento, come si determina l’importo del costo senza sostegno su cui calcolare eventualmente altre agevolazioni? Oppure bisogna considerare solo l’impatto in termini di agevolazione de minimis o di esenzione della garanzia e del contributo in c/to interessi e oneri intermediario finanziario?

Si chiede di chiarire tale punto.

La misura in questione non copre necessariamente il 100% dell’investimento, ma anche una percentuale inferiore (è vietata una copertura superiore al 100%): nel caso di una copertura inferiore al 100%, la differenza tra investimento e finanziamento sottostante al FNC-ORD rappresenta il limite per ulteriori contributi a valere sullo stesso investimento, a patto che anche l’altra agevolazione consenta la cumulabilità; in tema di cumulabilità è altresì necessario precisare che essa è consentita, purché il cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

6. Avremmo bisogno di delucidazioni in merito alle caratteristiche dell’intervento specificatamente nei termini della RIASSICURAZIONE PREVISTA

Fondo di riassicurazione su garanzia Confidi di 1° grado a fronte di finanziamento bancario rateale sottostante

i. Importo finanziamento per singola operazione:

1. Minimo: € 15.000,00

2. Massimo: € 200.000,00

ii. Percentuale garanzia 1° grado massima:

1. In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 80%;

2. In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 70%;

iii. Percentuale garanzia Fondo riassicurazione:

1. In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 70%;

2. In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 10%;

iv. Durata massima finanziamento: 96 mesi.

Relativamente alla percentuale di garanzia di 1° grado massima (in assenza e/o presenza di riassicurazione FDG) e della percentuale garanzia del Fondo di Riassicurazione (in presenza ed in assenza di FDG) restano molti dubbi

e avremmo bisogno di capire come si traducono in concreto le possibilità descritte e quali sono le opzioni da parte dei Confidi, nello specifico:

- finanziamento riassicurato con Fondo Nuovo Credito garanzia massima del confidi 80% riassicurazione 70%;
- finanziamento riassicurato FCG garanzia massima 70% riassicurazione come previsto dalle disposizioni

ATTENZIONE RISPOSTA MODIFICATA, LA RETTIFICA SI TROVA DI SEGUITO:

Il Confidi di 1° grado, su indicazione del potenziale destinatario finale, può decidere se riassicurare il proprio rischio solamente con la copertura del FNC-ORD oppure contestualmente con essa e con quella del Fondo Centrale di Garanzia (ex L. 662/1996), gestendo in questo secondo caso le due forme di riassicurazione in autonomia tra loro, nel rispetto delle relative normative.

Nello specifico:

nel primo caso la percentuale di garanzia di 1° grado massima deve risultare pari a 80% e la riassicurazione del FNC-ORD copre, nei limiti del cap maturato dal Confidi di 1° grado, il 70% del rischio di quest'ultimo sulla singola operazione;

nel secondo caso la percentuale di garanzia di 1° grado massima deve risultare pari a 70%, composta da due fidejussioni autonome e indipendenti, e la riassicurazione del FNC-ORD copre in valore assoluto, nei limiti del CAP maturato dal Confidi di 1° grado, il 10% della percentuale complessiva di 1° grado del rischio di quest'ultimo sulla singola operazione, fatto salvo il limite per cui l'importo nominale della riassicurazione FNC-ORD (calcolato come sopra) deve risultare minore o al massimo uguale all'importo nominale della fidejussione di 1° grado non riassicurata al FCG:

es. finanziamento 100.000, garantito dal confidi al 70% (55%+15%) con due fidejussioni:

- 55% garanzia di 1° grado erogata dal confidi e contro-garantita dal Fondo centrale di garanzia:
- 15% garanzia di 1° grado erogata dal confidi, la quale consente l'accesso al FNC-ORD che riassicura il 10% dell'intera esposizione del 70% di 1° grado

es. finanziamento 100.000, garantito dal confidi al 70% (60%+10%) con due fidejussioni:

- 60% garanzia di 1° grado erogata dal confidi e contro-garantita dal Fondo centrale di garanzia:
- 10% garanzia di 1° grado erogata dal confidi, la quale consente l'accesso al FNC-ORD che riassicura il 10% dell'intera esposizione del 70% di 1° grado

RETTIFICA:

Il Confidi di 1° grado, su indicazione del potenziale destinatario finale, può decidere se riassicurare il proprio rischio solamente con la copertura del FNC-ORD oppure contestualmente con essa e con quella del Fondo Centrale di Garanzia (ex L. 662/1996), gestendo in questo secondo caso le due forme di riassicurazione in autonomia tra loro, nel rispetto delle relative normative.

Nello specifico:

- **nel primo caso la percentuale di garanzia di 1° grado massima deve risultare pari a 80% e la riassicurazione del FNC-ORD copre, nei limiti del CAP maturato dal Confidi di 1° grado, il 70% del rischio di quest'ultimo sulla singola operazione;**
- **nel secondo caso la percentuale di garanzia di 1° grado massima deve risultare pari a 70%, composta da due fidejussioni autonome e distinte, in una logica di complementarità, e la riassicurazione del FNC-ORD copre, nei limiti del CAP maturato dal Confidi di 1° grado, il 10% della singola fidejussione a valere sul FNC-ORD stesso:**

o es. finanziamento € 100.000,00, garantito dal confidi al 70% (55%+15%) con due fidejussioni:

- **55% garanzia di 1° grado erogata dal confidi e contro-garantita dal Fondo centrale di garanzia;**
- **15% garanzia di 1° grado erogata dal confidi e contro-garantita al 10% da FNC-ORD;**

o es. finanziamento € 100.000,00, garantito dal confidi al 70% (60%+10%) con due fidejussioni:
- 60% garanzia di 1° grado erogata dal confidi e contro-garantita dal Fondo centrale di garanzia;
- 10% garanzia di 1° grado erogata dal confidi e contro-garantita al 10% da FNC-ORD.

7. Si chiede se il contributo in conto oneri del Confidi di 1° grado comprenda anche il costo della marca da bollo che l'impresa sostiene in fase di domanda di accesso al contributo ed il costo della riassicurazione da parte del Fondo di Garanzia per le MPMI L. 662/96

Sono esclusi entrambi i costi, non rappresentando dei costi direttamente afferenti alla garanzia del Confidi di 1° grado.

8. Si presenta l'ipotesi di un'impresa che si avvale del regime forfettario che chiede di poter accedere al contributo a valere sul Fondo Nuovo Credito-Sezione Ordinaria per un'operazione finanziaria finalizzata a sostenere l'attivo circolante. Per rispettare quanto previsto all'Art.9 "Istruttoria del Confidi convenzionato", è sufficiente che l'importo del finanziamento richiesto sia coerente con quanto risulta dal quadro LM a livello di costi, cioè che siano calcolati per differenza dopo che al reddito imponibile sia applicato il coefficiente di redditività previsto? Occorrerà richiedere un bilancio/riepilogo firmato dall'impresa come attestazione delle spese dell'anno precedente/in corso?

Per questa particolare tipologia di impresa, salvo che l'impresa stessa fornisca apposite fatture a supporto, è sufficiente l'invio della dichiarazione dei redditi, da cui desumere il valore dei costi associati all'attività di impresa per differenza, dopo l'applicazione del coefficiente di redditività alle diverse fonti positive.

9. Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Ue 2023/2831, il Fondo Nuovo Credito per le imprese, ammetterà l'utilizzo del Regime de Minimis per le operazioni di acquisto del mezzo da parte di soggetti autotrasportatori?

Nel presupposto che il Regolamento citato è stato emanato dalla Commissione Europea, la quale costituisce quindi l'unica Istituzione autorizzata a fornire una conferma in merito, si ritiene che, non essendo più riportato in tale Regolamento tale divieto, come invece esplicitamente previsto nel Regolamento UE n. 1407/2013, tale tipologia di acquisto sia ammissibile.

10. Il contributo previsto dalla Legge Sabatini, classificato come contributo in c/impianto, risulta cumulabile con le agevolazioni previste dal FNC-ORD?

Come ribadito dall'art. 8 del Regolamento del FNC-ORD, tale misura consente la cumulabilità con altri interventi, i quali a loro volta devono prevedere un'analogia clausola.

11. Il Fondo Nuovo Credito per le imprese consente di finanziare l'iva sulle operazioni finalizzate al sostegno di investimenti e ripristino di capitale circolante solo nel caso in cui l'iva per l'impresa costituisca un costo, cioè non sia recuperabile?

In considerazione del combinato disposto del limite massimo dei finanziamenti ammissibili (€ 200.000,00) e dell'art. 64, paragrafo 1(c.iii), l'IVA è un costo ammissibile.

12. Nel caso in cui un'impresa che risulti attiva, decida di implementare successivamente la propria attività inserendo in visura camerale un nuovo codice Ateco, gli investimenti finalizzati a quest'ultima, possono usufruire dell'agevolazione prevista dal Fondo Nuovo Credito anche se non è presente la data di inizio attività della seconda tipologia di attività?

In linea con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del FNC-ORD, sarà necessario posticipare l'accesso al Fondo alla data di inizio attività del nuovo codice Ateco, eventualmente facendo riferimento alla variazione apportata in Visura CCIAA (storica).

13. Nell'ipotesi in cui il contributo venga richiesto da Neo imprese, è sufficiente, in caso di capitale circolante, finanziare la richiesta sulla base del business plan presentato? Occorrerà a distanza al massimo di 12 mesi dalla data di concessione (come da Regolamento) richiedere fatture inerenti al cc come giustificativi?

Si a BP presentato, salvo successiva verifica sui costi sostenuti.

14. In riferimento a quanto previsto dall'ART.7 in merito all'ammissibilità dei titoli di spesa, si ipotizza il caso in cui sia presente una fattura datata ante domanda al Confidi, contenente una modalità di pagamento dilazionato ad es. a 90- 120 gg. In questo caso è possibile sostenere il pagamento della fattura (che presenta data antecedente alla domanda di agevolazione) con il finanziamento sottostante il contributo FNC-ORD?

No, se l'impresa volesse ricevere il contributo in Regime di Esenzione; sì, se l'impresa volesse ricevere il contributo in Regime de minimis, in tale caso occorre verificare che la data di pagamento della fattura sia successiva alla data di erogazione del finanziamento sottostante.

15. Si ipotizza il caso di una ditta che a fronte di un progetto di investimento di complessivi 260.000,00 abbia ottenuto un contributo di euro 130.000,00€. Nell'ipotesi in cui la ditta in oggetto richiedesse l'accesso alla misura FNC-ORD e richiedesse un finanziamento di 130.000,00€, la richiesta sarebbe ammissibile? Si chiede di specificare quanto previsto nella sezione "Caratteristiche dell'intervento, durata e tipologia di agevolazione".

La richiesta sarebbe ammissibile purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o degli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

16. Si chiede se le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte alla camera di commercio possano beneficiare dell'agevolazione di cui alla misura FNC-ORD.

Non sono ammissibili, in quanto le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica, in contrasto pertanto con la definizione di impresa di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE n. 651/2014.

17. Si presenta il caso di un'azienda agricola che presenta due codici ATECO: il principale risulta escluso dall'iniziativa (come da ART.5 del regolamento), il codice ATECO secondario non appartenente al settore agricolo. Si chiede se l'impresa possa richiedere l'accesso all'agevolazione prevista da FNC-ORD per finanziare attività connesse al codice ATECO secondario. Nel caso l'operazione sia finalizzata a sostenere il capitale circolante dell'impresa, sarà necessario avere contabilità separata per dimostrare che verrà finanziata solo l'attività ammissibile?

L'impresa può richiedere l'accesso all'agevolazione prevista da FNC-ORD per finanziare attività connesse al codice ATECO secondario, tenendo una contabilità separata delle due attività in linea con il principio espresso dall'art. 74, paragrafo 1(a.i) del Reg. UE n. 1060/2021.

18. Si potrebbe presentare l'ipotesi in cui il codice ATECO secondario registrato in visura camerale non presenti una "data inizio attività" poiché, per motivi connessi alla natura dell'attività (es. ristorazione), l'inizio dell'attività può essere registrato solo alla conclusione degli investimenti necessari. In questa ipotesi, la domanda dell'impresa finalizzata all'attività di ristorazione potrebbe essere ammissibile?

L'art. 5 del Regolamento del FNC-ORD prevede che "possono ottenere le agevolazioni del Fondo i destinatari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: (...) Risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio delle Marche, dove è finalizzata l'operazione.

19. In relazione alla misura FNC-ORD, è possibile per un Confidi convenzionarsi fra i Confidi che rilasciano Garanzia di primo grado ed essere anche fra i soggetti che erogano il finanziamento sul quale verrà chiesta la garanzia ad altro consorzio fidi convenzionato?

Al fine di salvaguardare la distinzione tra i diversi livelli di operatività e di sterilizzare potenziali conflitti di interesse tra operatori, non è consentito a un Confidi di primo grado convenzionato al FNC-ORD di erogare prestiti garantiti da un altro Confidi convenzionato e riassicurato dal FNC-ORD.

20. Sul Regolamento del Fondo di riassicurazione, all'art. 2.1.2, testualmente si legge:
"art. 2.1.2 - Sovvenzione in conto oneri dei confidi

Lo strumento prevede un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai confidi, mediante un abbattimento dei costi collegati alla concessione della garanzia, a vantaggio del destinatario finale.

La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente allo 0,6% annuo dell'importo nominale della garanzia di 1° grado e degli altri oneri del Confidi di 1° grado, entro il massimale previsto pari a € 5.000,00 (ad esclusione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa). Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione così come calcolata al periodo precedente.

L'importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale, a seguito di idonea rendicontazione, viene erogato dal Fondo al Confidi convenzionato,

che provvederà alla liquidazione del contributo all'impresa destinataria finale in un'unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.”

mentre sulla Richiesta di Convenzionamento elaborata per i Confidi presentatori, si legge la seguente dichiarazione da rendere a cura dei medesimi:

(...) “che il premio pagato ai Confidi dalle MPMI, a fronte delle operazioni assistite da riassicurazione e per la quota coperta dalla medesima, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia complessiva e di remunerazione e copertura del capitale;”
I due principi normativi ci paiono in palese contraddizione perché il secondo lascia libero sostanzialmente il Confidi di calcolare un proprio prezzo tecnico, principio ben gradito anche dalla normativa secondaria di vigilanza di Banca d'Italia

Il contenuto e i principi di cui al suddetto Regolamento e all'allegata Richiesta di Convenzionamento devono essere considerati alla luce di quanto definito sia dall'allegato A alla DGR n. 1611/2023, sia dall'allegato C al Decreto IACR n. 731/2023, ovvero nel rispetto del combinato disposto di quanto segue:

- **rispetto del principio di trasmissione del vantaggio finanziario al destinatario finale sotto forma di riduzione di costi praticati dagli Intermediari finanziari che fruiscono della riassicurazione del Fondo;**
 - **la sovvenzione (Oneri Confidi 1° grado) è pari al 100% sia della Commissione di garanzia del Confidi di 1° grado (la Commissione di garanzia deve essere fissata obbligatoriamente allo 0,60% annuo dell'importo nominale della garanzia di 1° grado), sia degli altri oneri del Confidi di 1° grado, ad esclusione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa (quote/cauzioni e similari);**
- la sovvenzione, come calcolata al punto precedente, non deve eccedere l'importo di € 5.000,00 e gli oneri applicati dal Confidi di 1° grado (al netto di quelli potenzialmente recuperabili).**

21. Nel caso in cui un'impresa decida di investire acquisendo il ramo d'azienda di un'altra, può accedere al finanziamento agevolato giustificando l'importo richiesto con l'atto d'acquisto in cui vengono specificati sia il valore dell'avviamento che il valore dei beni/attrezzature cedute? Anche per quest'ultimi vale la norma secondo cui occorre produrre un'attestazione del venditore circa la provenienza e una perizia di un tecnico come previsto per gli investimenti che hanno ad oggetto beni usati? È possibile finanziare solo l'avviamento?

In caso di acquisto di ramo d'azienda l'impresa può accedere al finanziamento agevolato giustificando l'importo con l'atto di acquisto, che esenta dall'attestazione del venditore, in quanto tutti i dati sono riportati nell'atto di acquisto stesso. È possibile finanziare il solo avviamento qualora sussistano tutte le condizioni per poterlo iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali dell'impresa.

22. Se l'impresa ha una fattura per investimenti datata precedentemente alla richiesta del finanziamento agevolato per la quale è previsto un pagamento dilazionato con Riba a 30/60/90/120 gg, posso richiedere un finanziamento solo per la parte non pagata alla data di richiesta del finanziamento?

È possibile richiedere il finanziamento solo per la parte non pagata alla data di richiesta del finanziamento, qualora l'aiuto collegato venga richiesto in Regime “de minimis”; invece, in caso di richiesta in Regime di Esenzione (Reg. UE n. 651/2014), l'operazione descritta nel quesito non risulterebbe ammissibile, in quanto violerebbe il relativo principio di incentivazione.

23. L'operazione di riscatto di un leasing, che abbia per oggetto un bene immobile o altro bene mobile (attrezzature, impianto fotovoltaico, ...) tramite finanziamento agevolato, è ammissibile? In caso affermativo, l'operazione è da considerarsi alla stregua di un investimento o è assimilabile ad un

pagamento fornitori, rientrando così nella casistica di operazione finalizzata al reintegro del capitale circolante?

In linea con il principio di sterilizzazione di eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari (sia in qualità di gestori del fondo che in qualità di soggetti che possono presentare domanda di riassicurazione a favore delle imprese) espresso nell'Allegato C del Decreto IACR n. 731/2023 e in linea col principio generale espresso al paragrafo 2.3 della Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (... un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere (...) nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito), l'operazione di riscatto di un leasing è consentita solo qualora l'Istituto erogante il prestito garantito nell'ambito del FNC-ORD non sia il medesimo Istituto di leasing, né appartenga al medesimo gruppo creditizio di quest'ultimo soggetto. Si precisa altresì che tale consenso è vincolato al rispetto del principio di cui all'art. 58, paragrafo 2 del Reg. UE n. 1060/20213, in relazione al quale sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi attivati a far data dal 01 Gennaio 2021: in caso di applicazione del Reg. UE n. 2831/2023 (c.d. "Regime de Minimis"), il finanziamento di leasing di cui al presente quesito non può essere stato erogato antecedentemente al 01 Gennaio 2021; in caso di applicazione del Reg. UE n. 651/2014 (c.d. "GBER" o "Regime di Esenzione"), l'operazione non è ammissibile, in quanto con l'erogazione del leasing a suo tempo per definizione non è stato rispettato il principio di incentivazione.

Nel rispetto di tale vincolo, la natura dell'operazione deve essere considerata in funzione della vita economica residua del bene e della conseguente classificazione del bene riscattato in termini di bilancio dell'impresa.

24. In riferimento agli obblighi dei destinatari finali ed in particolare alla lettera l) del punto 1 dell'articolo 12 del Regolamento, si chiede se la dicitura "spesa cofinanziata con risorse POR FESR 2021-2027" debba essere indicata anche della descrizione dei documenti giustificativi di spesa sostenuti da impresa che ha avuto accesso alle suddette risorse per finalità di capitale circolante non legato a progetti di investimento.

Si conferma la necessità di indicare tale dicitura anche in caso di capitale circolante ma, come indicato nel medesimo punto del Regolamento, ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito.

25. La firma della "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LINEA DI INTERVENTO" può prevedere alternativamente sia la firma in formato digitale sia la firma olografa, con timbro e allegato il documento di identità del firmatario

Si conferma quanto indicato nel quesito in merito a tali modalità, precisando che il documento di identità del firmatario deve risultare in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

26. È possibile richiedere un finanziamento che prevedere una finalità mista, investimenti e capitale circolante?

Sì, è possibile.

27. In caso Ditta con sede solo operativa nella regione Marche, in caso di richiesta per finalità Capitale Circolante, è necessario dimostrare la destinazione del finanziamento alla sola sede operativa? In caso affermativo, come va dimostrata?

In considerazione del requisito di ammissibilità del vincolo geografico di cui all'Allegato C al Decreto IACR n. 731/2023 ("Possono ottenere le agevolazioni del Fondo i destinatari in possesso dei seguenti requisiti: (...) Risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio delle Marche, dove è finalizzata l'operazione"), nel caso prospettato con il presente quesito, è necessario che l'impresa dimostri la destinazione del finanziamento mediante l'indicazione di spese univocamente riferite alla/e sede/i operativa/e delle Marche, pena l'impossibilità di accedere all'agevolazione.

28. Il bullet che prevede un piano di ammortamento con rate mensili in preammortamento di soli interessi con la rata finale comprensiva del capitale è ammesso in quanto prevede il rimborso con piano rateale?

Il finanziamento di tipo bullet, prevedendo anch'esso un piano di ammortamento, è ammissibile come finanziamento sottostante alla riassicurazione FNC-ORD, a patto di adattare il file di calcolo dell'ESL della riassicurazione e della sovvenzione in c/interessi (allegato al regolamento di tale Fondo) all'effettiva struttura del piano di ammortamento stesso.

29. Azienda che svolge attività di immobiliare, vorrebbe acquistare un immobile da dare in affitto; l'operazione è agevolabile e configurabile come investimento? O considerando l'attività di immobiliare risulterebbe un "acquisto scorte"?

In merito a tale tipologia di operazione, in considerazione del disallineamento tra il soggetto che richiede le agevolazioni del FNC-ORD per l'acquisto di un determinato bene e il soggetto che effettivamente utilizzerà il bene oggetto delle medesime agevolazioni, tale tipologia di operazione non è ammissibile.

30. Si chiede se l'operazione di investimento riguardante l'acquisto di partecipazioni da parte di un'azienda immobiliare e holding, rientri tra le operazioni agevolabili. Il codice ATECO dell'azienda è 682001 (locazione immobiliare di beni propri o in leasing). L'azienda detiene, inoltre, partecipazioni in società controllate collegate.

Tale finalità non è ammissibile, in quanto si configura con un investimento finanziario o commerciale e quindi non previsto tra le finalità del sostegno ammissibili di cui all'Allegato C al Decreto IACR n. 731/2023.

31. La spesa per la ristrutturazione di un immobile utilizzato dall'impresa richiedente in virtù di un contratto di locazione è ammissibile?

Tale tipologia di spesa è ammissibile, in quanto funzionale all'attività svolta dal medesimo soggetto che richiede il contributo pubblico, e non è in nessun caso concepibile come operazione avente uno scopo meramente finanziario.

32. Una società immobiliare proprietaria di un immobile già concesso in locazione può richiedere un finanziamento a valere sulla misura FNC-ORD per sostenere le spese connesse a lavori di ristrutturazione su tale fabbricato?

Tale tipologia di spesa non è ammissibile, in linea con il principio già espresso con la FAQ n. 29.

33. Attività con codice ateco primario 47.26 commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) rientra nelle attività escluse anche se ha in visura altre attività quali - 92.00.01 ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera e 47.62.1 commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, come attività secondarie? Oppure è possibile applicare il principio esposto nella FAQ n.17?

È necessario applicare il principio esposto nella FAQ n. 17, ovvero l'impresa può richiedere l'accesso all'agevolazione prevista da FNC-ORD solamente per finanziare attività connesse al/ai codice/i ATECO ammissibile/i, tenendo una contabilità separata delle due attività in linea con il principio espresso dall'art. 74, paragrafo 1(a.i) del Reg. UE n. 1060/2021.

34. All'ART. 7 si dice che "Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione. Il termine per l'ultimazione degli interventi e per la presentazione della documentazione finale di spesa non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di concessione". Quindi, entro 12 mesi deve essere realizzato l'investimento, entro 18 mesi devono essere fornite le fatture al Confidi. Poi però all'art. 12, tra gli obblighi dell'impresa, rientra anche l'obbligo di consegnare entro 60 giorni dall'ultima data concessa per il completamento dell'investimento la rendicontazione finale di spesa. Questi 60 giorni si aggiungono ai 18 mesi dell'articolo precedente?

In considerazione della presenza di due termini differenti per il medesimo obbligo, deve essere tenuto in considerazione solamente quello più favorevole al destinatario finale (ovvero 18 mesi dalla data di concessione).

35. Un operatore di Microcredito che presenta una richiesta di chirografario per capitale circolante destinato all'erogazione di operazioni di microcredito, può accedere al FNC?

Tale tipologia di operazione costituisce di fatto una raccolta di fondi (c.d. "funding") per l'operatore di microcredito, al fine di erogare a sua volta prestiti a favore di imprese; pertanto, in considerazione della natura prettamente finanziaria di tale posta, essa non rientra nel concetto di capitale circolante, come indicato nel Regolamento operativo del Fondo richiamante l'art. 37, paragrafo 4 del Reg. UE n. 1303/2013, e di conseguenza, in violazione delle finalità previste dall'Allegato C al Decreto IACR n. 731/2013, la richiesta descritta in domanda non può essere accolta ai fini della concessione del contributo.

36. I liberi professionisti possono spesare la Cassa previdenziale con un finanziamento a valere sulla misura FNC-ORD avente finalità attivo circolante? Tali spese sono ammissibili alla richiesta di contributo FNC? Visto che il pagamento, che deve avvenire mezzo MAV bancario, non può fare direttamente riferimento all'agevolazione (al MAV non è possibile aggiungere causali utili alla rendicontazione) tali professionisti potrebbero ricorrere all'autocertificazione indicando che la liquidazione riguarda la cassa previdenziale e che tale costo è speso con il finanziamento ricevuto? Ad ulteriore riscontro, in fase di istruttoria del finanziamento, è possibile utilizzare il versamento liquidato e contabilizzato l'anno precedente?

Poiché per i liberi professionisti il debito verso la Cassa previdenziale costituisce un debito da estinguere nel breve periodo, tale tipologia di spesa è compatibile con il finanziamento del capitale circolante. Al fine di valutare ex ante la coerenza tra l'importo di tali contributo e quello del finanziamento oggetto di agevolazione, anche in coerenza con le linee guida dell'audit (AUDIT METHODOLOGY FOR AUDITING FINANCIAL INSTRUMENTS PROGRAMMING PERIOD 2021-2027 - CPRE_23-0011-01 24/10/2023), è necessario che il libero professionista conferisca la comunicazione dell'ente previdenziale di riferimento relativa al pagamento dei contributi e, solo qualora il finanziamento venga richiesto preventivamente per



scadenze previdenziali successive alla richiesta del prestito oggetto di agevolazione, è possibile verificare tale coerenza sulla base di quelle dell'anno precedente, da includere in un'autodichiarazione che espliciti anche le modalità di determinazione di tali contributi.